



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale [redacted] integrato da motivi aggiunti, proposto da:

[redacted] rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo Fiore Tartaglia e Pierpaolo De Vizio, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Domenico Borsellino in Firenze, Via Francesco Puccinotti 29;

contro

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in persona del Ministro *pro tempore*, Corpo Forestale dello Stato, in persona del Comandante *pro tempore*, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede sono domiciliati in Firenze, Via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- dell'atto recante prot. n. 48752, datato [REDACTED], notificato in data 13. [REDACTED], con il quale il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Corpo Forestale dello Stato - Ispettorato Generale - Divisione 13 ha comunicato all'Agente Scelto [REDACTED] il mancato accoglimento dell'istanza ex art. 33, comma 5, della legge 104/92, presentata dal ricorrente per ottenere il trasferimento dal Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Firenze all'Ispettorato Generale di Roma o presso la Stazione di [REDACTED];

- della comunicazione recante prot. n. 48354 del 13.11. [REDACTED], notificata al ricorrente in data 20.11. [REDACTED], emanata dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, contenente il preavviso di rigetto dell'istanza formulata dal ricorrente, con la quale l'Agente Scelto [REDACTED] ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990, e' stato invitato a produrre eventuali osservazioni e/o documenti, nonche' di ogni atto preordinato, preparatorio, presupposto e consequenziale.

Visti i motivi aggiunti del [REDACTED]

- dell'atto recante prot. n. 13233, datato 18.3. [REDACTED] emanato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Corpo Forestale dello Stato - Ispettorato Generale - Divisione 13 in esecuzione dell'ordinanza collegiale n. [REDACTED] emanato da Codesto On.le TAR Toscana, depositato in segreteria il [REDACTED], nonche' di tutti gli atti allegati allo stesso;

- dell'atto recante prot. n. 48752, datato 20.12. [REDACTED], notificato in data [REDACTED], con il quale il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Corpo Forestale dello Stato - Ispettorato Generale - Divisione 13 ha comunicato all'Agente Scelto [REDACTED] il mancato accoglimento dell'istanza ex art. 33, comma 5, della legge

104/92, presentata dal ricorrente per ottenere il trasferimento dal Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Firenze all'Ispettorato Generale di Roma o presso la Stazione di [REDACTED] - della comunicazione recante prot. n. 48354 del 13.11. [REDACTED] notificata al ricorrente in data 20.11. [REDACTED], emanata dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, contenente il preavviso di rigetto dell'istanza formulata dal ricorrente, con la quale l'Agente Scelto [REDACTED] ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990, e' stato invitato a produrre eventuali osservazioni e/o documenti, nonche' di ogni atto preordinato, preparatorio, presupposto e consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e del Corpo Forestale dello Stato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno [REDACTED] il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 14 e depositato il [REDACTED] [REDACTED] agente scelto del Corpo Forestale dello Stato, proponeva impugnazione avverso il provvedimento del 20 dicembre [REDACTED] in epigrafe, mediante il quale l'amministrazione di appartenenza gli aveva comunicato il mancato accoglimento

dell'istanza da lui presentata ai sensi dell'art. 33 co. 5 della legge n. 104/1992, e volta a ottenere il trasferimento dal Comando Provinciale di Firenze all'Ispettorato Generale di Roma, ovvero alla Stazione di [REDACTED], onde poter prestare assistenza alla nonna materna, residente in Anzio e affetta da handicap grave. L'agente scelto [REDACTED] affidava le proprie censure ad un unico, articolato motivo in diritto e concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione dell'efficacia.

1.1. Costituitasi in giudizio l'amministrazione procedente, in esito alla camera di consiglio del [REDACTED] il collegio disponeva incumbenti istruttori. La relazione prodotta dal Corpo Forestale dello Stato in esecuzione dell'ordine del giudice veniva quindi impugnata per motivi aggiunti dal ricorrente.

1.2. Nella successiva camera di consiglio dell'[REDACTED], veniva respinta la domanda cautelare, che trovava invece accoglimento in appello ai fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito.

La causa veniva pertanto discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del [REDACTED], preceduta dal deposito di memorie difensiva del ricorrente.

2. Il diniego di trasferimento impugnato in via principale è motivato dall'amministrazione con riferimento all'assenza delle necessarie condizioni operative e organizzative, in particolare alla endemica carenza di personale che affliggerebbe l'ufficio di appartenenza del ricorrente [REDACTED] e l'intero organico regionale toscano del Corpo Forestale dello Stato e, di contro, alla situazione soprannumeraria che invece caratterizzerebbe gli uffici presso i quali il ricorrente ha chiesto di essere destinato, vale a dire l'Ispettorato generale di Roma e la Stazione di [REDACTED].

2.1. Tale motivazione è variamente contestata e criticata dall'interessato, il quale, con le doglianze articolate nell'atto introduttivo del giudizio, fa valere ed evidenzia una serie di elementi oggettivi che non sarebbero stati adeguatamente considerati, e le conseguenti incongruenze della scelta adottata dall'amministrazione.

L'agente scelto [redacted] deduce, segnatamente, che presso l'Ispettorato generale, pur sussistendo effettivamente una situazione di esubero di personale, vi sarebbe una carenza di diciassette unità nell'organico del ruolo degli agenti, e comunque diverse unità di personale risulterebbero solo formalmente in carico all'Ispettorato, prestando servizio effettivo presso sedi esterne; ed anche la Stazione di Nettuno verserebbe in una situazione di scopertura per almeno una unità. Allo stesso tempo, a dispetto della carenza di organico opposta dall'amministrazione al trasferimento, dalla Toscana diversi agenti scelti sarebbero stati di recente trasferiti altrove sia in applicazione della legge n. 104/1992, sia per altre ragioni (fra l'altro, l'amministrazione avrebbe giustificato il mancato trasferimento di cinque unità di personale al Comando Provinciale di Firenze proprio in considerazione dell'esubero di personale esistente presso il Comando Regionale Toscana, con atteggiamento contraddittorio rispetto al diniego successivamente pronunciato nei confronti dell'odierno ricorrente).

L'amministrazione, inoltre, non avrebbe neppure risposto alle controdeduzioni procedurali trasmesse dal [redacted] e riguardanti l'imminente chiusura dei corsi per la nomina a vice sovrintendente, la quale avrebbe consentito il trasferimento di nuovo personale presso le sedi toscane.

3. Tanto premesso, con provvedimento del [REDACTED] l'amministrazione resistente ha decretato in via provvisoria e con riserva, fino alla definizione del presente giudizio, l'accoglimento dell'istanza dell'agente scelto [REDACTED] e disposto il suo trasferimento presso la Stazione C.F.S. di [REDACTED]. Il provvedimento, ed è questo l'aspetto di rilievo ai fini della decisione, contiene l'espressa attestazione della sussistenza dei "presupposti normativamente prescritti per la concessione di quanto richiesto", attestazione che equivale a spontanea ammissione della fondatezza della pretesa avanzata dal ricorrente e che eccede ampiamente gli obblighi ricavabili a carico dell'amministrazione dall'accoglimento, in appello, della domanda cautelare.

Che il trasferimento accordato al ricorrente non costituisca l'effetto necessitato dell'osservanza del provvedimento interinale del giudice lo si ricava, del resto, dal contenuto dispositivo dell'ordinanza cautelare pronunciata dal Consiglio di Stato, che, nel riformare l'iniziale diniego del T.A.R. ai fini della celere fissazione dell'udienza di merito, ha tuttavia mantenuto fermi gli effetti del diniego impugnato. Il tenore letterale del provvedimento del 9 ottobre chiarisce invece come, pur senza rinunciare ad attendere la definizione del giudizio di merito, l'amministrazione abbia inteso valorizzare al massimo i profili conformativi rinvenibili nelle indicazioni formulate dal giudice di seconde cure ed ha perciò riesaminato *funditus* l'istanza del ricorrente, giungendo a una determinazione difforme da quella inizialmente assunta: in questa prospettiva, il riconoscimento, incondizionato, delle condizioni di legge per il trasferimento riveste valore assoluto e implica — in una con l'esaurimento della discrezionalità — l'acquiescenza

dell'amministrazione quanto all'esistenza dei presupposti sostanziali per l'accoglimento dell'istanza del ricorrente.

3.1. Ciò non conduce, peraltro, alla declaratoria di cessata materia del contendere ipotizzata dal ricorrente, stante la non piena satisfattività del provvedimento sopravvenuto, che, come detto, dispone il trasferimento pur sempre in via provvisoria e con riserva dell'esito del giudizio. Per le medesime ragioni non può parlarsi di improcedibilità sopravvenuta, dovendosi piuttosto concludere nel senso dell'accoglimento del ricorso principale, giacché, in virtù degli accertamenti autonomamente eseguiti dalla stessa amministrazione resistente, non possono essere disconosciute le condizioni per disporre a pieno titolo e senza riserve il trasferimento del ricorrente presso la Stazione di [REDACTED] ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 co. 5 della legge n. 104/1992.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere annullato il provvedimento del 20 dicembre [REDACTED] impugnato con l'atto introduttivo del giudizio. Vanno invece dichiarate inammissibili le censure svolte dal ricorrente con motivi aggiunti, per il valore non lesivo della relazione ivi impugnata.

4.1. La reciproca soccombenza delle parti e la corretta condotta processuale dell'amministrazione resistente giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.



P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, accoglie l'impugnazione proposta con l'atto introduttivo del giudizio e dichiara inammissibile quella formulata con motivi aggiunti in corso di causa, nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 
 con l'intervento dei magistrati:

Bernardo Massari, Presidente FF

Gianluca Bellucci, Consigliere

Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE